



Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 16.12.1998
In vigore dal 01.01.1999

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 16.12.1999,
n. 66 del 23.12.2004, n. 7 del 09.03.2006, n. 72 del 21.12.2006,
n. 9 del 05.03.2007, n. 8 del 13.03.2008, n. 19 del 06.04.2011, n. 36 del 27.06.2013

A cura del Settore Tributi



INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento	5
Art. 2	Presupposto di imposta	5
Art. 3	Definizione di fabbricato	5
Art. 4	Definizione di area fabbricabile.....	5
Art. 5	Terreni non fabbricabili posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	5
Art. 6	Definizione di terreni agricoli.....	6
Art. 7	Soggetti passivi.....	6
Art. 8	Soggetto attivo	6
Art. 9	Base imponibile	6
Art. 10	Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	6
Art. 11	Determinazione dell'imposta	7

Titolo II – Agevolazioni ed esenzioni

Art. 12	Riduzioni d'imposta	7
Art. 13	Esenzioni	8
Art. 14	Abitazione principale.....	8
Art. 15	Pertinenze delle abitazioni principali.....	9
Art. 16	Detrazione d'imposta	9
Art. 17	Terreni condotti direttamente	10

Titolo III – Versamenti e comunicazioni

Art. 18	Versamenti.....	10
Art. 19	Termini di versamento	10
Art. 20	Modalità di versamento	11
Art. 21	Differimento dei termini per i versamenti e versamenti rateali dell'imposta.....	11
Art. 22	Dichiarazione	11
Art. 23	Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa	11

Titolo IV – Accertamento e riscossione

Art. 24	Programmazione dei controlli	12
Art. 25	Funzionario responsabile	12
Art. 26	Accertamento	12
Art. 26bis	Accertamento aree fabbricabili.....	12
Art. 26ter	Rateazione.....	12
Art. 27	Accertamento con adesione	13
Art. 28	Sanzioni.....	13
Art. 29	Poteri dei Comuni.....	13

Art. 30	Riscossione coattiva	14
Art. 31	Termini per la formazione dei ruoli	14
Art. 32	Rimborsi e compensazioni.....	14
Art. 33	Contenzioso.....	14
Art. 34	Incentivi per il personale addetto.....	15

Titolo IV – Accertamento e riscossione

Art. 35	Programmazione dei controlli	15
Art. 36	Funzionario responsabile	15
Art. 37	Accertamento	15



Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, secondo le norme previste dal D.Lgs. n.504/1992 e successive modificazioni.

Art. 2 Presupposto di imposta

Presupposto d'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 4 Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base a strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Su richiesta del contribuente, il Comune attesta se l'area è fabbricabile secondo i criteri sopra citati.

Art. 5 Terreni non fabbricabili posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Sono comunque considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Art. 6 Definizione di terreni agricoli

Sono terreni agricoli i terreni adibiti da un imprenditore agricolo all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli, quando tali attività rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 7 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di immobili di cui all'art. 2
- b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
E' diritto reale, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 c.c.
Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.
- c) i locatari, in relazione agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli effetti di cui all'art. 37 Soggetti passivi - Disposizioni transitorie.
- d) il concessionario di aree demaniali.

2. Abrogato.

Art. 8 Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio di Sesto San Giovanni.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario o titolare di diritti reali di cui all'art.7 la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazione della circoscrizione territoriale è dovuta l'imposta in relazione agli immobili che risultano ubicati sul territorio di Sesto San Giovanni al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 9 Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili determinato secondo quanto disposto all'art. 5 del DLgs n. 504/1992 e successive modificazioni.

Art. 10 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine e con gli effetti stabiliti dalla legge.



2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
3. In caso di mancata approvazione nei termini stabiliti dalla legge, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le deliberazioni sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 Determinazione dell'imposta

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno per il quale è dovuta l'imposta.

Titolo II – Agevolazioni ed esenzioni

Art. 12 Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si precisa che l'inagibilità ed inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. L'esenzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
5. Con la deliberazione di cui all'art. 10 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
6. Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al quattro per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche

pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 13 Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 504/1992 e dell'art. 59 del DLgs n.446/1997 sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge n.833/1978, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n.104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) esclusivamente i fabbricati utilizzati e posseduti da enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917/1986 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge n. 222/1985;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 14 Abitazione principale

1. Si considera abitazione principale, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Non sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale determina l'imposta applicando l'aliquota e le detrazioni vigenti per l'abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a



condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune.

Art. 15 Pertinenze delle abitazioni principali

Le cantine, i box, i posti auto coperti e scoperti, le soffitte che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale sono assoggettati all'aliquota ridotta prevista per l'abitazione stessa, purchè vi sia coincidenza, anche parziale, nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e limitatamente a un solo immobile per categoria catastale. Gli immobili eventualmente posseduti oltre il primo vengono assoggettati all'aliquota ordinaria prevista per la generalità degli immobili diversi dalle abitazioni principali.

Per le pertinenze dell'abitazione principale assoggettate ad aliquota ridotta non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già prevista per la prima casa. L'ammontare unico di tale detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per la casa, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dall'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima come sopra individuata.

Art. 16 Detrazione d'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene effettuata una detrazione nella misura stabilita annualmente, entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine previsto per la determinazione delle aliquote d'imposta, con effetto per l'anno successivo.
2. In mancanza di deliberazione la detrazione spetta nella misura minima stabilita dalla legge.
3. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione con deliberazione da adottare con le modalità e nei termini di cui all'art.10; in alternativa può prevedere una riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta.
4. Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con la medesima deliberazione, che deve altresì stabilire la documentazione o le dichiarazioni che devono essere prodotte al fine di usufruire delle agevolazioni.
5. La detrazione è effettuata fino alla concorrenza dell'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
- 5-bis. La richiesta di usufruire della maggiore detrazione deve essere avanzata dal contribuente o, in caso di decesso, da uno degli eredi per ciascun periodo di imposta, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento a saldo.
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

7. La detrazione d'imposta si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 17 Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 e fino a € 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 e fino a € 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Titolo III – Versamenti e comunicazioni

Art. 18 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 19 Termini di versamento

1. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno è versato in due rate:
 - la prima, dal 1° al 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata



2. L'imposta può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
3. Le persone fisiche non residenti sul territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta in un' unica soluzione, nel periodo compreso tra il 1° e il 16 dicembre con applicazione degli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 20 Modalità di versamento

1. L'imposta deve essere versata secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, recepite dal Comune con apposite convenzioni. L'utilizzo del Modello Unico di pagamento (MOD. F.24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 421/1997 è una modalità di pagamento comunque ammessa.
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il limite di imposta al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento è stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 21 Differimento dei termini per i versamenti e versamenti rateali dell'imposta

1. La Giunta Comunale può stabilire il differimento o la rateizzazione del pagamento dell'imposta dovuta nel caso di calamità naturali o eventi calamitosi di grave entità.
2. Nel caso di successione ereditaria, il versamento dell'imposta dovuta (per gli immobili compresi nella successione) in nome e per conto del de cuius e quello dell'erede a nome proprio, per l'anno in cui è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro un anno dalla data del decesso.

Art. 22 Dichiarazione

A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.18.12.1997 n.463 concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 23 Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, per gli immobili ubicati sul territorio, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Titolo IV – Accertamento e riscossione

Art. 24 Programmazione dei controlli

Abrogato

Art. 25 Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo viene designato dalla Giunta Comunale.
2. Al Funzionario sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
3. Il Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione.

Art. 26 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs.18.12.1997 n.72, e successive modificazioni.

2. Non si fa luogo al recupero d'imposta fino ad euro 12,00 concernenti il solo tributo per periodo d'imposta.

Art. 26bis Accertamento aree fabbricabili

1. Il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.



Art. 26-ter Rateazione

1. Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con cadenze trimestrali.
2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.
4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del DPR. 602/73.
6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.

Art. 27 Accertamento con adesione

Gli accertamenti possono essere definiti in contraddittorio con il contribuente nei limiti e sulla base delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione.

Art. 28 Sanzioni

Si applicano le disposizioni contenute nei D.Lgs. n.471-472-473/1997 e successive modificazioni.

Art. 29 Poteri dei Comuni

Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Comune può:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

Art. 30 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme liquidate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni e interessi è effettuata a mezzo ruolo o ingiunzione fiscale, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 Termini per la formazione dei ruoli

Abrogato

Art. 32 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute.
- 1-bis. Non si fa luogo a rimborso di importi fino a € 12,00 per periodo di imposta, concernenti il solo tributo.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Qualora la documentazione prodotta dal contribuente, i dati in possesso degli uffici comunali e i dati reperibili a cura del Comune stesso presso altri uffici pubblici o presso il concessionario per la riscossione non consentono di accertare il diritto al rimborso il Comune può richiedere al contribuente di produrre, entro il termine di 20 giorni, ulteriore documentazione a supporto della richiesta di rimborso.
4. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta il Comune comunica al contribuente l'impossibilità di procedere al rimborso. La comunicazione non preclude al contribuente la possibilità di ripresentare, entro il termine di cui al comma 2, una nuova istanza, idoneamente documentata.
5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
6. Abrogato.
7. Il contribuente può richiedere al Comune, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, di compensare le somme liquidate con gli importi dovuti per la medesima imposta.

Art. 33 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo di riscossione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione



Tributaria Provinciale di Milano entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del DLgs 31.12.1992 n. 546.

Art. 34 Incentivi per il personale addetto

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D.Lgs. n.446/1997, al personale addetto all'ufficio tributi possono essere corrisposti compensi incentivanti per la realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque per il conseguimento di risultati superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono determinati dalla Giunta Comunale.

Disposizioni transitorie

Art. 35 Dichiarazione

1. Fino alla data di effettiva disponibilità del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, come disposto dall'Art. 37 comma 53 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006, le variazioni intervenute nell'anno 2006 dovranno essere comunicate entro il termine e con la dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/1992.
2. Sono escluse dall'obbligo di dichiarazione tutte le variazioni già oggetto di precedente comunicazione.

Art. 36 Versamenti

Per il solo anno d'imposta 2007

- la prima rata del versamento potrà essere corrisposta in un importo pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
- la seconda, per l'importo residuo, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il versamento dovrà comunque essere effettuato nei termini di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 37 Soggetti passivi – Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui all'art.7 comma 1, lettera c, si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della Legge n.99/2009 (15.8.2009).